

Bellinzona
4 maggio 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 5 luglio 2018 dal signor

A.;

contro

la decisione 6 giugno 2018 di Divisione di B.;

lette le risultanze istruttorie in particolare le risposte, 8 agosto 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona e 20 agosto 2018 di Divisione di B.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

Il 5 marzo 2018 il signor A., fondandosi sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011

vi è a tutt'oggi una base legale (legge formale) che ne determini le condizioni e le modalità d'uso, soprattutto in caso di impiego abusivo e/o sconveniente.

E.

Avverso la predetta decisione è insorto con il gravame citato in ingresso il signor A. chiedendone l'annullamento. Egli ritiene che la documentazione richiesta sia accessibile ex art. 9 LIT e che non vi siano altre norme che ne impedirebbero la consultazione.

F.

Con scritto 8 agosto 2018 la Commissione di mediazione indipendente LIT, non formula osservazioni al gravame.

Con risposta 20 agosto 2018 la Divisione di B., riconfermandosi nelle tesi in fatto ed in diritto della decisione impugnata, postula la reiezione del gravame.

G.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, si dirà – nella misura del necessario all'evasione del ricorso – nei considerandi qui appresso.

Ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività, fatto salvo per quanto esposto nel considerando 5.2., dell'impugnativa.

2.

Preliminarmente questa Commissione rileva come oggetto della presente impugnativa sia la conformità con le norme della LIT della decisione 6 giugno 2018 della Divisione di B. inerente la richiesta di accesso alla documentazione formulata dal richiedente.

Per contro la legittimità della decisione 12 aprile 2017 con cui l'Amministrazione cantonale ha ordinato il blocco totale della posta elettronica del signor A. esula dalle competenze di questa Autorità.

3.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

4.

Nel caso concreto il ricorrente ha formulato nei confronti della Divisione delle risorse la richiesta di trasmettere:

1. documento istituzionale/funzionario che attesti la richiesta di blocco email;
2. documento istituzionale C. che attesti il blocco email;
3. documento istituzionale Divisione di B. che neghi l'informazione all'utenza di un blocco email, segnatamente: il documento dipartimentale che indica direttive interne/regolamenti interni che permettono tali modalità di blocco e-mail senza autorizzazione ministeriale (cfr. verbale di udienza 16 maggio 2018 della Commissione indipendente LIT).

Posto che i primi due documenti contengono anche dei dati personali dello stesso richiedente, occorre scindere – come peraltro giustamente suggerito dalla Commissione di mediazione indipendente LIT (cfr. scritto 6 aprile 2018 alla Divisione delle risorse) – le richieste sub 1) e 2) dalla 3).

5.

5.1.

Giusta l'art. 3 cpv. 2 LIT l'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla

protezione dei dati personali. Come si evince dal testo stesso di questa disposizione, la legge sulla protezione dei dati si applica a titolo esclusivo ed esaustivo per l'accesso a documenti che contengono dati personali del richiedente: se il documento si riferisce invece a dati di terzi, l'accesso permane regolato dalla LIT. Qualora, una domanda di accesso, come nel caso di specie, verte simultaneamente su un documento ufficiale che racchiude dati personali del richiedente e dati di terzi, la stessa dev'essere trattata in base alla LPDP e l'organo responsabile può pertanto rifiutarne la trasmissione a tutela degli interessi preponderanti di questi terzi (art. 24 cpv. 1 LPDP). Ne consegue che l'accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali del richiedente può finanche essere negato allorquando sussistono e vi si oppongono contemporaneamente interessi prevalenti di terzi (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 14).

5.2.

La Divisione di B., con lettera 13 aprile 2018, ha notificato al qui ricorrente la decisione 12 aprile 2017 con la quale veniva predisposto il blocco totale della posta elettronica decretata nei suoi confronti. L'Autorità, richiamando gli artt. 3 cpv. 2 LIT e 24 cpv. 1 LPDP, e tenuto conto della protezione della personalità dei funzionari pubblici coinvolti, l'ha mandata in forma anonimizzata. Con il suo gravame il signor A. parrebbe, ma la formulazione dell'atto ricorsuale non è propriamente chiara, aggravarsi contro questa comunicazione ritenendo l'anonimizzazione contraria alle norme della LPDP.

A mente della scrivente Commissione, le modalità scelte dalla Divisione di B. non prestano fianco a particolari critiche siccome rispettano le norme legali citate. In ogni caso, non occorre soffermarsi ulteriormente siccome il gravame, su questo punto, è manifestamente tardivo considerato che il signor A. ha ricevuto copia della decisione 12 aprile 2017 al più tardi il 13 aprile 2018 manifestando le sue obiezioni solo con il gravame qui in rassegna ben oltre i 30 giorni previsti dall'art. 68 LPAm.

6.

Per quanto riguarda invece la richiesta del documento istituzionale Divisione di B. che neghi l'informazione all'utenza di un blocco email, segnatamente: il documento dipartimentale che indica

direttive interne/regolamenti interni che permettono tali modalità di blocco e-mail senza autorizzazione ministeriale (cfr. verbale di udienza 16 maggio 2018 della Commissione indipendente LIT), si osserva quanto segue.

6.1.

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

I documenti ufficiali ai sensi della LIT sono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT).

Non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT).

6.2.

Nella fattispecie concreta il postulante ha chiesto, sostanzialmente, l'indicazione della base legale sulla quale poggia il provvedimento adottato. Con la decisione impugnata la Divisione di B. gli ha comunicato che la misura in questione era priva di una specifica base legale rappresentando un "atto materiale" volto a garantire e tutelare la personalità dei funzionari pubblici e dei magistrati come pure assicurare una coerente e normale attività in seno all'AC.

Prescindendo dalla liceità o meno della misura di blocco adottata, poiché questa Commissione non è competente per esprimersi in merito, è evidente che il ricorrente chiede l'accesso ad un documento inesistente dal punto di vista materiale e pertanto la sua richiesta non poteva che essere respinta.

7.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm) e non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è **respinto**.
Di conseguenza la decisione 6 giugno 2018 della Divisione di B., Bellinzona, è confermata.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
- ;
- .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo